



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2007 (20.11)
(OR. en)**

**14231/07
ADD 2**

PECHE 303

ADDENDUM N. 2 ALLA PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 22 ottobre 2007

Oggetto: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
Documento di accompagnamento alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo
SINTESI – RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
concernente possibili iniziative volte a proteggere gli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine dagli impatti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, in risposta all'appello formulato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare misure d'emergenza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, l'addendum n. 2 alla proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: SEC(2007) 1317



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2007
SEC(2007) 1317

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo

SINTESI – RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO

concernente possibili iniziative volte a proteggere gli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine dagli impatti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, in risposta all'appello formulato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare misure d'emergenza

{COM(2007) 605 definitivo}
{SEC(2007) 1315}

SINTESI – RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO

concernente possibili iniziative volte a proteggere gli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine dagli impatti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, in risposta all'appello formulato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare misure d'emergenza

La presente relazione riguarda le iniziative che la Commissione potrebbe adottare a seguito di un processo internazionale svoltosi nell'arco di due anni in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In tale processo la Comunità è stata rappresentata dalla Commissione in base a una posizione definita in consultazione permanente con gli Stati membri. È stato inoltre chiesto ed ottenuto il contributo dei gruppi di interesse ed è stata consultata un'ampia raccolta di perizie e pubblicazioni scientifiche segnalate da ONG, dal settore della pesca e dal Segretariato dell'ONU. Nell'ambito di questo processo, quindi, la Commissione ha avuto la possibilità di esaminare le opzioni più idonee per affrontare il problema delle pratiche di pesca distruttive secondo i criteri che stanno alla base della valutazione di impatto. La Comunità deve ora definire le modalità più adeguate per conformarsi ai suoi impegni internazionali.

Il problema della distruzione delle scogliere coralline di acque profonde e di altri habitat vulnerabili è stato denunciato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite già nel 2004, con la risoluzione 59/25. In quell'occasione fu lanciato un appello a prendere provvedimenti urgenti in relazione alle pratiche di pesca distruttive che minacciano gli ecosistemi vulnerabili, con l'impegno ad esaminare nel 2006 i progressi compiuti in questo campo. L'esame condotto nel novembre 2006 ha permesso di formulare raccomandazioni sulla disciplina da applicare alla pesca di fondo per risolvere tale questione delicata. La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, ha svolto un ruolo decisivo nella mediazione del pacchetto di raccomandazioni concordato nella risoluzione 61/105 dell'8 dicembre 2006. L'esito di tale dibattito internazionale deve essere pertanto considerato soddisfacente, in quanto conferma ampiamente la validità della posizione sostenuta dalla Comunità.

La presente relazione esamina le opzioni di cui dispone la Comunità per dare una risposta adeguata all'appello formulato dall'Assemblea Generale dell'ONU. Le opzioni prese in esame sono le seguenti:

Opzione 1: nessuna azione specifica per il recepimento della risoluzione 61/105, dal momento che si tratta di un atto non vincolante. Questa opzione, tuttavia, non va interpretata nel senso che l'UE avrebbe ignorato le raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'ONU. A tali raccomandazioni l'Unione si sarebbe ispirata per definire la propria posizione nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di pesca, mentre la responsabilità dei pescherecci comunitari operanti in zone non regolamentate da un'ORGP sarebbe stata affidata ai singoli Stati membri. Dalla valutazione è emerso che la scelta di questo approccio avrebbe minato la credibilità internazionale dell'UE e la sua capacità di svolgere un ruolo di primo piano nel miglioramento della *governance* della pesca a livello internazionale. Essa avrebbe inoltre comportato la rinuncia alle responsabilità che l'UE si è assunta nell'ambito della politica comune della pesca.

Opzione 2: imposizione di un divieto applicabile in modo unilaterale alle navi dell'UE. Si è ritenuto che questa opzione, che va ben oltre le raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale, avrebbe comportato ricadute negative sul piano socioeconomico per le flotte dell'Unione. D'altro canto, essa avrebbe dato prova di un forte impegno dell'UE per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili. Tuttavia l'efficacia di tale sforzo non sarebbe stata garantita se altri Stati di bandiera avessero continuato ad autorizzare la pesca, cosa che avrebbe reso difficile giustificare le restrizioni imposte alla flotta comunitaria.

Opzione 3: chiari impegni politici e una disciplina rigorosa volta ad attuare le raccomandazioni dell'Assemblea generale. Si tratta di dare un seguito concreto alla risoluzione adottando a) un documento politico che definisce gli obiettivi e le misure previste, impegnando la Commissione e l'Unione europea a seguire una chiara strategia nelle sedi internazionali e b) un regolamento che attua le misure raccomandate dall'Assemblea generale per le navi dell'UE operanti in zone non regolamentate da un'ORGP. Questa opzione è stata giudicata atta a dare visibilità all'impegno dell'Unione per il conseguimento dell'obiettivo auspicato e a rafforzare la credibilità e il ruolo di leadership da essa svolto sulla scena internazionale. Essa comporterà un certo onere di lavoro per le autorità nazionali responsabili dell'attuazione delle norme, soprattutto per quanto riguarda la valutazione preliminare dell'impatto ambientale, ma consentirà nel contempo il proseguimento delle attività di pesca che sono esercitate nel rispetto dell'ambiente. Il regime proposto rappresenta quindi uno strumento adeguato per garantire la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili.

La relazione indica la terza come opzione da seguire e suggerisce che la Commissione adotti un documento politico (una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo) che definisca una strategia chiara per affrontare il problema, tenendo conto delle responsabilità che incombono alla Comunità quale importante attore internazionale nel settore alieutico e principale autorità di regolamentazione della pesca nelle acque dell'UE. Essa afferma inoltre la necessità di adottare quanto prima una normativa applicabile alle flotte dell'UE operanti in zone d'alto mare non regolamentate da un accordo o un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), destinata essenzialmente alle attività di pesca praticate nelle Isole Falkland/Malvine nell'Atlantico sud-occidentale. Per quanto riguarda le zone che non sono di competenza di un'ORGP, l'Assemblea generale dell'ONU ha giustamente posto l'accento sulla responsabilità degli Stati di bandiera laddove il sistema internazionale di gestione della pesca rimane carente. Ciò giustifica il fatto di affrontare con la massima priorità le minacce che incombono sugli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine in queste zone.